

CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE FRA I COMUNI DI MARZI, PATERNO CALABRO E PARENTI

L'anno **2022 (duemilaventidue)**, addì _____ del mese di **settembre**, nella Residenza Municipale di **Marzi (CS)/Paterno Calabro (CS)/Parenti (CS)**

TRA

Il **Comune di Marzi (CS)**, C.F. 80003570787, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore, *Dott. Pietro Tucci*, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

E

Il **Comune di Paterno Calabro (CS)**, C.F. 80003870781 /P.I.00399900786, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore, *Dr.ssa Lucia Papaiani*, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

E

Il **Comune di Parenti (CS)**, C.F. e /P.I. 00352000780, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore, *Dr.ssa Donatella Deposito*, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto.

PREMESSO:

- Che l'art. 30 del T.U.E.L. – D. L.vo 18 agosto 2000 n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- Che l'art. 98, comma 3, del T.U.E.L. – D. L.vo 18 agosto 2000 n. 267, riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare, in particolare, convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale, comunicandone l'avvenuta costituzione alla Prefettura U.T.G. – ex Sezione regionale dell'Agenzia;
- Che l'art. 10, comma 2, del D.P.R. n. 465/1997 dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di Segretario Comunale devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;
- Che il Consiglio di Amministrazione della ex Agenzia Autonoma Nazionale per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali ha disciplinato la fattispecie delle convenzioni di Segreteria Comunale con numerose deliberazioni, tra cui la n. 150 del 29/07/1999 (procedura e modalità di costituzione delle convenzioni), la n. 135 del 25/05/2000 e n. 164 del 27/07/2000 (linee di indirizzo in merito alla costituzione delle Convenzioni), la n. 113 del 02/05/2001 e la n. 270 del 06/09/2001;

- Che i Comuni di **Marzi (CS)**, **Paterno Calabro (CS)** e **Parenti (CS)** hanno stabilito di stipulare tra loro una convenzione per l'Ufficio di Segreteria, come risulta dalla delibera consiliare del Comune di Marzi n. ____ del _____.2022, esecutiva ai sensi di legge e dalla delibera consiliare del Comune di Paterno Calabro n. ____ del _____.2022, esecutiva ai sensi di legge, e dalla delibera consiliare del Comune di Parenti n. ____ del _____.2022, esecutiva ai sensi di legge con le quali è stato altresì approvato da ciascun ente interessato il presente schema di convenzione per l'ufficio di Segreteria Comunale, ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267;
- che il Comune di **Marzi** ha una popolazione di **965** abitanti;
- che il Comune di **Paterno Calabro** ha una popolazione di **1.322** abitanti;
- che il Comune di **Parenti** ha una popolazione di **2.047** abitanti;
- che, pertanto, la segreteria convenzionata in via di costituzione rientra nella **Classe III^A**;
- che i Comuni interessati, compresi nella stessa Provincia, fanno riferimento alla stessa Prefettura U.T.G. – ex Sezione Regionale Calabria dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali.

Tutto ciò premesso, con la presente scrittura redatta in quadruplo originale

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto e fine della Convenzione

I Comuni di **Marzi (CS)**, di **Paterno Calabro (CS)** e di **Parenti (CS)**, nel rispetto del disposto degli artt. 30 e 98, c. 3 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché dell'art. 10 del D.P.R. 04/12/1997 n. 465, stipulano la presente convenzione per gestire in forma associata il servizio di Segreteria Comunale, al fine di avvalersi dell'opera professionale di un unico Segretario Comunale per l'espletamento di funzioni che, per disposizione di legge, di statuto, di regolamento o di provvedimento dei sindaci, o in base ad altri atti equivalenti, sono attribuite al suddetto funzionario ed anche allo scopo di ottenere un risparmio della relativa spesa, a beneficio dei bilanci dei comuni medesimi.

Art.2 - Comune capo convenzione

Il Comune Capo convenzione per la gestione del servizio in oggetto viene individuato nel **Comune di Parenti (CS)**, presso il quale viene fissata la sede del servizio dell'ufficio di Segreteria convenzionato.

Il Sindaco del suddetto Comune è titolare della competenza per la nomina e per la revoca del Segretario Comunale, nei casi previsti dagli artt. 99 e 100 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché delle fattispecie previste dall'art. 15 del D.P.R. 04/12/1997 n. 465.

Il Segretario Comunale titolare della Segreteria convenzionata sarà scelto con l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di nomina dei Segretari Comunali, nonché nel rispetto delle direttive emanate in merito dal Ministero dell'Interno – ex Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali. La nomina presso la Convenzione si formalizza con l'accettazione dell'incarico, ovvero con la presa di servizio da parte del Segretario Comunale individuato.

In caso di revoca per violazioni dei doveri d'ufficio, la procedura prevista dall'art. 15, c. 5, II° cpv. del D.P.R. n. 465/1997 sarà posta in essere, d'intesa con l'altro Comune, dall'Ente Capo convenzione che, se del caso, procederà all'adozione del provvedimento di revoca.

Il Sindaco del Comune capo convenzione, sentito i Sindaci degli altri Comuni, provvederà altresì:

- Ad indicare alla competente Agenzia il segretario supplente, per i casi di assenza del Segretario per aspettativa, per mandato politico o sindacale, per maternità o in ogni altro caso di assenza superiore ai 6 mesi;
- A richiedere all'Agenzia il Segretario supplente nei casi di assenza, anche breve, del Segretario titolare non rientrante nella fattispecie di cui al precedente capoverso;
- Ad autorizzare il Segretario Comunale per lo svolgimento di ulteriori incarichi comuni ai due Enti.

Art. 3 - Rapporto di Lavoro

Il Segretario Comunale, dipendente del Ministero dell'Interno – ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, instaura un rapporto funzionale di servizio con i Sindaci dei Comuni di Marzi (CS), di Paterno Calabro (CS) e Parenti (CS).

Il conseguente rapporto di lavoro, sia relativamente al trattamento giuridico che al trattamento economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune capo -convenzione.

Competeranno quindi al Sindaco del Comune capo-convenzione gli istituti giuridici quali i congedi ordinari, straordinari, ecc. nonché tutti i rapporti con la ex Agenzia Autonoma.

Art. 4 - Modalità operative del servizio.

Il Segretario Comunale garantisce la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro, in armonia con l'assetto organizzativo degli Enti convenzionati ed in modo flessibile, correlato alle esigenze dei Comuni stessi e finalizzato al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi che gli sono stati affidati da ogni singola Amministrazione.

Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei tre Comuni, sentito il Segretario comunale, e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio, anche occasionali, contingenti e temporanee.

L'onere finanziario relativo alla retribuzione del Segretario viene ripartito proporzionalmente tra i comuni nella misura del **33,33 %** a carico del Comune di Marzi, del **33,33%** a carico del Comune di Paterno Calabro e del **33,33%** a carico del Comune di Parenti.

Art. 5 - Forme di consultazione

I Sindaci sono tenuti a consultarsi ogni qual volta debbano essere adottati provvedimenti che possano incidere sullo svolgimento del Servizio di Segreteria. Possono inoltre essere previsti incontri periodici tra i rispettivi Sindaci. Di tale consultazione sarà redatto, se possibile, idoneo verbale scritto, oppure la stessa potrà risultare da apposita, idonea corrispondenza tra i Sindaci interessati.

In particolare è obbligatoria la consultazione nel caso di:

- Nomina del Segretario Comunale;

- Revoca del Segretario Comunale;
- Determinazione di eventuali nuove modalità di espletamento del servizio.

Art. 6 - Trattamento economico - Rapporti finanziari, obblighi e garanzie

Compete al Segretario Comunale, per l'espletamento delle prestazioni professionali rese nello svolgimento delle proprie funzioni presso i Comuni di Marzi, Paterno Calabro e Parenti, il trattamento economico previsto dalle vigenti norme di legge e contrattuali.

Il trattamento economico suddetto ed i conseguenti assegni dovuti al Segretario Comunale, nonché ogni altra contribuzione dovuta ad istituti od enti Previdenziali ed Assistenziali, saranno erogati dal Comune capo-convenzione, comprese le spese dovute per le supplenze che dovessero verificarsi in caso di assenza od impedimento del Segretario Comunale titolare. Saranno altresì autorizzate dal Comune capo-convenzione, previo accordo tra i due Enti, le spese per corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale, se ed in quanto dovute. Restano a carico dei singoli Comuni convenzionati gli oneri individuali relativi alla quota di competenza del *Fondo finanziario di Mobilità* di cui all'art. 102, c. 5 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267.

Resta infine a carico dei singoli Comuni convenzionati la *retribuzione di risultato* (correlata al conseguimento degli obiettivi assegnati, predeterminati dal Comune stesso), di cui all'art. 42 del C.C.N.L. del 16.05.2001, e l'eventuale *maggiorazione della retribuzione di posizione*.

Il riparto delle spese avverrà sulla base delle percentuali indicate all'art. 4 e precisamente:

- A carico del Comune di Marzi: **33,33 %**
- A carico del Comune di Paterno Calabro: **33,33 %**
- A carico del Comune di Parenti: **33,33 %**.

Il Comune di Parenti, nella sua veste di capo-convenzione iscriverà nel proprio Bilancio, nella parte *Uscita*, tutte le spese sopra citate (relative sia ad emolumenti che a contributi, supplenze, corsi di aggiornamento e quant'altro), da corrispondere al Segretario Comunale ed iscriverà nella parte *Entrata* il rimborso della quota dovuta da parte del Comune non avente funzione di capo-convenzione.

Il Comune capo-convenzione comunicherà entro il 20 del mese successivo l'importo delle somme spese per il servizio di segreteria, mentre il Comune non avente funzione di capo-convenzione provvederà al rimborso della quota a suo carico entro 15 giorni successivi alla richiesta.

Eventuali contestazioni sul riparto delle spese dovranno essere comunicate per iscritto al Comune capo-convenzione entro il termine perentorio di gg. 30 dal ricevimento della richiesta del pagamento.

Le eventuali divergenze saranno risolte d'intesa fra i due Sindaci interessati, sentita preventivamente la Prefettura U.T.G. – ex Agenzia Regionale dei Segretari Comunali e Provinciali.

RIMBORSO SPESE VIAGGIO

Al Segretario Comunale sarà corrisposto, per accedere al Comune convenzionato di Paterno Calabro, sulla base delle risoluzioni e dei chiarimenti all'uopo forniti dall'ex Agenzia dei Segretari Comunali e Provinciali, il rimborso delle spese di viaggio in base all'indennità chilometrica, attualmente pari ad **1/5 del prezzo**

della benzina verde in vigore. Viene all'uopo autorizzato l'uso del proprio automezzo, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, chiarendo inoltre che i Comuni sono tra essi collegati da idonei mezzi di trasporto, e che l'utilizzo del proprio mezzo esonera da ogni responsabilità le amministrazioni Comunali.

Tali spese di viaggio, necessarie per accedere da una sede di servizio all'altra, saranno a carico dei Comuni convenzionati in misura del 33,33 %, e saranno corrisposte, con cadenza mensile, sulla base di specifica e documentata richiesta del funzionario interessato. Esse saranno erogate dal Comune capo-convenzione, fatto salvo il diritto al rimborso della quota dovuta da parte dell'altro Ente interessato, con le modalità, i termini e le scadenze della retribuzione principale.

I *Diritti di Segreteria* spettanti al Segretario Comunale, per l'attività di rogito di cui agli artt. 87 e 89 del T.U.L.C.P. 04/02/1915 n. 148 nonché di cui all'art. 97, c. 4, lettera "c", saranno ripartiti e liquidati singolarmente da ciascun Comune. Annualmente i Comuni interessati si comunicheranno l'uno con l'altro l'importo dei diritti di rogito liquidati o da liquidare al Segretario, al fine di procedere alla verifica cumulativa tra gli enti in ordine all'eventuale superamento della percentuale di un terzo dello stipendio di godimento, così come stabilito dalla normativa vigente. Nel caso di superamento del tetto massimo liquidabile, con la somma dei diritti dei Comuni, occorrerà procedere al recupero della somma percepita in eccedenza da parte del Segretario Comunale.

Art. 7 - Durata e cause di scioglimento della convenzione

La presente convenzione decorre dalla sua formale costituzione e, nella prima fase di applicazione, avrà durata di mesi 6 (SEI)

. Alla scadenza convenuta, gli Enti interessati potranno sciogliere la convenzione, anche tacitamente, senza provvedimenti espressi e previa semplice comunicazione all'altro Comune. Essi potranno stabilire, invece, con appositi atti deliberativi di entrambi i Consigli Comunali, di rinnovare l'accordo convenzionale per un ulteriore periodo avente scadenza prestabilita, ovvero sino alla conclusione del mandato amministrativo di una o di entrambe le Amministrazioni interessate, se contemporanea. La convenzione resterà comunque in vigore anche oltre la data delle elezioni amministrative nel Comune interessato, per il tempo necessario alla nuova Amministrazione ad assumere le decisioni in merito al rinnovo o meno della stessa.

In caso di mancato rinnovo della presente convenzione, ovvero nell'ipotesi che la convenzione medesima per qualsiasi motivo venga a cessare, il Segretario Comunale verrà a ricoprire automaticamente l'incarico di titolare nel Comune capo convenzione. Egli potrà comunque chiedere di optare per la titolarità dell'altro Ente della convenzione, previo consenso del relativo Sindaco.

La convenzione potrà essere risolta in un momento precedente alla durata convenuta, per uno dei seguenti motivi:

- a. Atto deliberativo di recesso unilaterale assunto da uno dei Consigli Comunali interessati, in qualunque tempo;**

- b. **Consensuale volontà di scioglimento dei Comuni convenzionati**, mediante atti deliberativi, adottati contestualmente dai rispettivi Consigli Comunali, in qualunque tempo.

In entrambe tali ipotesi il Segretario Comunale resterà a ricoprire automaticamente l'incarico in qualità di titolare nel Comune capo convenzione.

Nel caso di sopravvenuta vacanza della sede convenzionata, gli Enti interessati potranno stabilire di risolvere la convenzione di segreteria, oppure di proseguire nella gestione convenzionata del servizio.

Nel caso di trasferimento, il Segretario dovrà dare comunicazione al Comune capo-convenzione della propria volontà di cambiamento di sede, con regolare preavviso di almeno otto giorni, ma senza pregiudizio per il proprio transito ad altra amministrazione.

Art. 8 - Classe della Convenzione

La presente convenzione è classificabile in classe 3^a, (popolazione fino a 5.000 abitanti), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario comunale. In ogni caso, i provvedimenti di formale determinazione della classe sono di competenza della Prefettura - ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

Art.9 - Norma di chiusura

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa automatico rinvio alle norme di legge e di Regolamento vigenti, nonché alle disposizioni gestionali dettate in merito dalla ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, nonché alle norme contenute nel C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali.

La presente convenzione, regolarmente firmata dai Legali Rappresentanti e corredata dalla deliberazione di approvazione dei Consigli Comunali dei Comuni di **Marzi, Paterno Calabro e Parenti** verrà inviata, a norma dell'art. 10 del D.P.R. 04/12/1997, n. 465, alla competente Prefettura U.T.G. – ex Sezione regionale della Calabria dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo, a cura del Comune capo-convenzione.

Letta, approvata e sottoscritta.

**IL SINDACO DEL COMUNE
DI Parenti
Dott.ssa Donatella Deposito
(CAPO CONVENZIONE)**

**IL SINDACO DEL COMUNE
DI Marzi
Dr. Pietro Tucci**

**SINDACO DEL COMUNE
DI Paterno Calabro
Dr.ssa Lucia Papaanni**